



RENDICONTAZIONE RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA EX ART. 24 D.LGS. 175/2016

Nel corso del 2018, il Consorzio ACT ha posto in essere le operazioni di razionalizzazione previste dal proprio piano di revisione straordinaria di cui all'art. 24 D.Lgs. 175/2016, approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 1 del 05/09/2017.

Di seguito si riepilogano le valutazioni e le azioni intraprese nei confronti delle società partecipate.

1) TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l.

Nei confronti di tale società non erano previste azioni di razionalizzazione. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio e svolge un'attività di interesse generale (art. 4 co.1 e co. 2, lett. a). La società ha provveduto ad adeguare il proprio statuto aziendale alle disposizioni del T.U.S.P. in data 07/11/2017. La società è attualmente in linea con quanto previsto dalla normativa.

2) SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI – SETA S.p.A.

Nei confronti di tale società non erano previste azioni di razionalizzazione. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio e svolge un'attività di interesse generale (art. 4 co.1 e co. 2, lett. a). È in fase di valutazione, anche alla luce di quanto rilevato dalla Corte dei Conti con Deliberazione n. 129 del 08/11/2018, la modifica dello statuto societario, ai fini di un suo adeguamento a quanto previsto dall'art. 11 in materia di organi amministrativi e di controllo, nonché l'eventuale formalizzazione del controllo congiunto da parte dei soci pubblici.

3) TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA – TPER S.p.A.

Nei confronti di tale società era stata prevista l'azione di contenimento dei costi. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio e svolge un'attività di interesse generale (art. 4 co.1 e co. 2, lett. a). Atteso che la società ha perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, alla stessa non si applica quanto previsto dal T.U.S.P., salvo espresso richiamo di legge. Pertanto, la società non necessita di ulteriori adeguamenti al D.Lgs. 175/2016.

4) DINAZZANO PO S.p.A.

Nei confronti di tale società era prevista l'azione di cessione della partecipazione. Nel corso del 2018 è stata esperita la procedura di cessione a titolo oneroso mediante asta pubblica, conclusasi con la vendita delle azioni alla società Mercitalia Rail S.r.l. in data 13/09/2018. Ad oggi ACT non detiene più alcuna partecipazione in Dinazzano Po S.p.A.

5) AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 S.p.A.

Nei confronti di tale società non erano previste azioni di razionalizzazione. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio (art. 4 co. 1) e pertanto se ne prevede il mantenimento. La Corte dei Conti, con deliberazione n. 129 del 08/11/2018, ha ritenuto di disporre, al Consorzio, l'alienazione della partecipazione, in quanto dalla relazione ex art. 24 T.U.S.P. non risultava chiara la sua riconducibilità agli scopi previsti dall'art. 4 D.Lgs. 175/2016. ACT provvederà, pertanto, nella nuova relazione da redigere al 31/12/2018, a precisare meglio la riconducibilità della società agli scopi istituzionali del consorzio, al fine di una più precisa valutazione anche da parte della Corte dei Conti.

6) TILLEASE S.r.l.

Il consorzio partecipa in tale società indirettamente, per tramite della società Trasporti Integrati e Logistica S.r.l.

Atteso che la società era inattiva, è stata prevista l'azione di liquidazione della stessa. Il 16/11/2018 è stato formalizzato l'atto dell'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento e la contestuale liquidazione della società. Sono in fase di ultimazione le procedure di chiusura della stessa che termineranno, comunque, entro il 31/12/2018.